

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1058-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SPAGNOLLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 22 giugno 1960

Delega al Governo per la emanazione di nuove norme in materia di tasse
sulle concessioni governative

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame, il Governo chiede la delega per poter provvedere all'aggiornamento del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, che regola attualmente la materia delle tasse sulle concessioni governative.

In sede di Commissione, il provvedimento è stato oggetto di attento, per quanto sintetico esame, e sono stati sollevati quesiti particolari ai quali il Ministro competente certamente risponderà. Una questione di principio è stata sollevata dal senatore Roda e altri che hanno espresso la loro perplessità di fronte alla frequente richiesta di delega da parte del Governo. Al che altri commissari, fra cui il Presidente Bertone e il senatore Mott, hanno fatto osservare che, data l'ampiezza della materia e la sua tecnicità, il provvedimento non si presta ad un esame in sede legislativa.

In sintesi di che si tratta?

Bisogna, anzitutto, dire che le tasse in questione hanno nel nostro sistema fiscale un certo peso non trascurabile e che al legislatore non era sfuggito il fenomeno della notevole elasticità di esse che automaticamente si incrementano con il miglioramento della situazione economica generale del Paese, e, quindi, con l'incremento della materia imponibile.

Nel decennio intercorso tra gli esercizi 1951-52 e 1958-59 il loro gettito si è elevato da milioni 13.461 a milioni 38.621, con un incremento del 280 per cento; il significato di tale incremento potrà ancor meglio appalesarsi se la paragoniamo, per esempio, all'andamento delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Queste sono complessivamente aumentate negli otto esercizi da milioni 533.451 a 1.097.881, in misura pari al 205 per cento, di contro alla misura di incremento del 280 per cento sopra ricordata per le tasse sulle concessioni governative, per cui queste che rappresentavano nell'esercizio 1951-52 il 2,5 del gettito complessivo delle imposte e tasse sugli affari, ora ne rappresentano il 3,5.

Questa migliore qualificazione del tributo, sul piano della produttività fiscale, è da at-

tribuirsi all'entrata in applicazione del testo unico 20 marzo 1953, n. 112 e della successiva legge di modifica 10 dicembre 1954, n. 1164; va riconosciuto al legislatore il merito di aver dotato il nostro sistema fiscale di uno strumento, che l'esperienza ha dimostrato pienamente idoneo ad acquisire alla tassazione, materia imponibile in espansione, in aderenza al progrediente incremento del reddito nazionale.

E non v'è dubbio che le tasse sulle concessioni governative colgono manifestazioni indirette di capacità contributive reali e, quel che è da rilevare, con assoluta tempestività.

L'incremento del reddito, il miglioramento delle aree depresse si manifestano e sono un portato dell'aumento dell'attività industriale e commerciale, del moltiplicarsi delle aziende grandi, piccole e medie, dell'aumento delle società per azioni, dell'aumento dei pubblici esercizi, di un più esteso consumo di prodotti sanitari. E queste manifestazioni delle capacità contributive divengono materia tassabile, attraverso la concessione delle licenze di esercizio, dell'autorizzazione a produrre ed a vendere prodotti farmaceutici, della vidimazione dei libri annuali delle società, dell'autorizzazione per abitabilità di nuove case, di apertura di laboratori per la produzione di carni insaccate, per la iscrizione nel registro delle imprese delle società di nuova costituzione, ecc.

Ma l'aderenza di questo strumento fiscale a particolari manifestazioni di capacità contributive del sistema economico, documenta anche l'esigenza della costante revisione della sua articolazione ai fini che il legislatore volta a volta può perseguire, sia per il reperimento di aree imponibili fiscalmente rilevanti, ma ignorate o trascurate, come per la manovra degli incentivi e degli alleviamenti nei confronti di settori operativi meritevoli di un trattamento agevolato o preferenziale, sia, infine, per eliminare sperequazioni rilevate in sede applicativa o per eliminare dalla tassazione materiale imponibile fiscalmente irrilevante.

Queste particolari finalità, enunciate nell'articolo 2, del disegno in esame, vogliono dal Governo essere realizzate per migliorare

uno strumento fiscale dimostratosi particolarmente produttivo.

E a me sembra che il perseguimento di queste finalità superi quello, di carattere contingente, di assicurare in entrata la compensazione alle minori entrate derivanti dalla riduzione della imposta di fabbricazione sullo zucchero oggi pure al nostro esame e della riduzione dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, all'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Questo perchè, indipendentemente dal fatto che il minor gettito delle due imposte di fabbricazione sarà colmato a più o meno

breve termine da una maggiore produttività delle imposte stesse per effetto dei maggiori consumi dei due prodotti agevolati, resterà acquisito al nostro sistema fiscale uno strumento snello e produttivo di imposizione indiretta.

Ricordando ancora che la materia da rivedere, per la sua peculiarità è, per prassi, oggetto di attività legislativa delegata, vi propongo, onorevoli colleghi, l'approvazione del disegno di legge.

SPAGNOLLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, nuove norme in materia di tasse sulle concessioni governative per apportare alle disposizioni contenute nel testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, le modifiche ed aggiunte necessarie per il loro aggiornamento e il riordinamento del tributo, secondo i principi e criteri direttivi stabiliti nell'articolo seguente, nonchè a raccogliere tutte le norme in materia di tasse sulle concessioni governative in un nuovo testo unico.

Art. 2.

Le nuove norme tributarie sulle concessioni governative dovranno prevedere:

1) il riordinamento delle tasse di concessione governativa con la introduzione nella tabella, Allegato A, annessa al testo unico 20 marzo 1953, n. 112, di nuove voci di tassa per gli atti amministrativi richiesti dall'ordinamento vigente per la esplicazione di determinate attività, non ancora contemplate nell'anzidetta tabella;

2) la soppressione delle voci di tassa della tabella relative ad atti amministrativi non più richiesti dal vigente ordinamento e di quelle di limitato rendimento tributario;

3) la riduzione di alcune tasse relative ad atti amministrativi, che, in relazione alla loro natura, all'evolversi della situazione economica, o alla finalità sociale perseguita dal soggetto al quale si riferiscono, meritano di essere fiscalmente agevolati;

4) una diversa articolazione della tabella, in modo da meglio adeguare la incidenza del tributo alla rilevanza economica delle attività produttive, alle dimensioni delle imprese ed, ove occorra, alle loro strutture;

5) l'adeguamento, fino al massimo di cinque volte, dell'attuale misura delle tasse di concessione governativa in relazione alla natura dei singoli atti amministrativi, alla importanza economico-sociale di ciascuno di essi e al valore della moneta;

6) l'attribuzione, agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, della facoltà di accertare le violazioni in materia di tasse di concessione governativa, comprese quelle costituenti reato, anche ai funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e degli Uffici da questa dipendenti, all'uopo designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi.

Art. 3.

La Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive modificazioni, sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche sulle modificazioni, aggiunte e soppressioni da apportarsi alla legge ed alla tabella delle tasse di concessione governativa, ai fini e nei limiti degli articoli precedenti.